



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE : PIAZZA DEI CADUTI 1 - C.A.P. 24060 - TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - COD. FISC. E PART. I.V.A. 00579520164

REGOLAMENTO COMUNALE per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree	» 3
Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	» 3
Art. 4 - Determinazione dell' aliquota	» 4

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale	» 4
Art. 6 - Riduzioni di imposta	» 5
Art. 7 - Esenzioni	» 6

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazioni	» 6
Art. 9 - Versamenti	» 6
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti	» 6
Art. 11 - Accertamenti	» 6
Art. 12 - Attività di controllo	» 7
Art. 13 - Rimborsi	» 7
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	» 7
Art. 15 - Contenzioso	» 8

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio	» 8
Art. 17 - Entrata in vigore	» 8

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di RANZANICO, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od utilizzabile ;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 80 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 1.

Art. 4

Determinazione dell' aliquota

L' aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili viene stabilita nella misura del :

*** 7,00 per mille (settepermille)**

(* modifica introdotta con deliberazione C.C. n. 02 del 18.03.2008 a decorrere dal 01.01.2008)

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari solo ascendenti e discendenti (genitori-figli) con residenza nel Comune ed utilizzo come abitazione principale;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata⁽⁴⁾.

(4) Facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della L. 23-12-1996, n. 662.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- *aliquota ridotta*, viene stabilita nella misura del 5,00 per mille (cinquepermille) , per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e), ;
- *detrazione d'imposta*, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e); l'ammontare della detrazione è determinato nella misura di €. 134,00 (Euro centotrentaquattro/00) e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare.

*** L'ulteriore detrazione di cui all'art.1, V° comma, della Legge 24.12.2007, n.144 (L.F. 2008) viene applicata esclusivamente nei casi indicati ai punti a) ed e) del presente articolo.**

(* modifica introdotta con deliberazione C.C. n. 02 del 18.03.2008)

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto (es. box e cantina).

Art. 6 **Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 (cinquanta) per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente :
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito calamità naturali ;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità ;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione ;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte ;
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art. 13 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla base di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni :
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali ;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali ;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato ;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 7
Esenzioni

Le esenzioni sono quelle previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504. Le aree agricole ricadenti in nel territorio di questo Comune sono esentate giusto il disposto della circolare del Ministero Finanze 14.06.1993,n.9 ;

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8
Dichiarazioni

Il contribuente è obbligato a presentare al Comune la dichiarazione di variazione per ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; la dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli approvati dal Ministero delle Finanze. L'omissione della dichiarazione è punita con le sanzioni previste dalla legge.

La dichiarazione non è presentata qualora la variazione intervenuta sia stata comunicata con il "modello unico informatico" e ciò sia sufficiente alla determinazione della base imponibile.

Art. 9
Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo;

I versamenti d'imposta devono essere effettuati con le modalità previste dalla legge. Il Comune di Ranzanico ha attivato la riscossione diretta tramite l'apposito conto corrente postale intestato alla TESORERIA COMUNALE – SERVIZIO I.C.I. (art. 59, comma 1^o, lettera h, D.Lgs. 446/97).

L'imposta dovuta dal singolo contribuente non deve essere versata per importi complessivi inferiori ad € 2,00 (Euro due/00).

Art. 10
Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 11

Accertamenti

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Messo Comunale ;

Art. 12

Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 13

Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **5 (cinque)** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 14

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Il rimborso per le aree che siano divenute inedificabili, ai sensi del precedente comma, è pari all'intera imposta versata.

La domanda di rimborso deve essere presentata pena la decadenza del diritto stesso entro 2 anni dalla data di dichiarazione di inedificabilità conseguenti ad atti amministrativi approvati da questo Comune.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 15

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.